



Deliberazione n.12/SEZAUT/2012/INPR

C o r t e d e i C o n t i

Sezione delle Autonomie

nell' Adunanza del 12 giugno 2012

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle Autonomie

Luigi GIAMPAOLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione: Giuseppe Salvatore LAROSA, Mario Giulio Cesare SANCETTA,

Presidenti di Sezione Regionale: Nicola MASTROPASQUA, Vittorio LOMAZZI, Benito CARUSO, Raffaele DEL GROSSO, Vittorio GIUSEPPONE, Mario FALCUCCI, Ennio COLASANTI, Maurizio TOCCA, Enrica LATERZA, Enrica DEL VICARIO, Roberto TABBITA

Supplenti: Consigliere Rosario SCALIA

Referendari Benedetta COSSU, Luigi DI MARCO

Consiglieri: Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI;

Refendario Giampiero PIZZICONI

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, come dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti i propri atti di indirizzo adottati con le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009 e n. 3/INPR/2011 del 16 giugno 2011;

Viste le risultanze dei lavori del Gruppo di studio istituito con Decreto del Presidente della Corte dei conti del 16 dicembre 2011 con il compito di predisporre il questionario relativo alle linee guida per gli organi di revisione contabile per il bilancio di previsione 2012 e per il rendiconto 2011:

Considerato che nel corso dei detti lavori è emersa una problematica interpretativa in merito all'applicazione di una disposizione normativa di recente emanazione la cui soluzione si pone quale presupposto logico giuridico per l'approvazione delle richiamate linee guida;

Ritenuto necessario conoscere l'orientamento della Sezione in relazione alla citata problematica interpretativa;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti di convocazione della Sezione delle Autonomie per l'adunanza del 12 giugno 2012 con iscrizione all'ordine del giorno della questione sopra richiamata;

Uditi i relatori, il Presidente di Sezione Mario Giulio Cesare Sancetta e il Referendario Giampiero Pizziconi;

PREMESSO

Nel corso dei lavori del Gruppo di studio di cui in preambolo sono emerse alcune problematiche interpretative in merito ad alcune recenti disposizioni in materia di vincoli di spesa ed assunzionali del personale degli enti locali. In particolare, il legislatore con l'articolo 4-ter, comma 13, del D.L 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44 (articolo inserito in sede di conversione), ha riscritto il comma 6-quater, dell'articolo 19 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (di seguito d.lgs 165/2001), disposizione quest'ultima che individua i contingenti massimi della dirigenza a contratto degli enti locali, di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (di seguito TUEL), introducendo anche vincoli assunzionali specifici per dette categorie di dipendenti.

Il Gruppo di studio, ha ritenuto di dover prospettare alla Sezione, per l'adozione di specifica pronuncia, una problematica interpretativa conseguente alla suddetta novella normativa. Nello specifico, è sorto il dubbio se i vincoli di ordine generale cui sono subordinate anche le assunzioni, da parte degli enti locali, del personale di cui

all'art. 110, comma 1, del TUEL siano solo quelli previsti per i dipendenti a tempo indeterminato (disciplinati, in particolare, dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 76, comma 7, del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) o vadano anche considerati quelli per il personale da assumersi con contratto di lavoro flessibile (disciplinati dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122).

La collocazione delle assunzioni effettuate in base al nuovo comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, nel novero della disciplina vincolistica valida per il tempo indeterminato o, al contrario, in quella per il lavoro flessibile incide, infatti, sulla modalità di predisposizione delle corrispondenti voci del questionario in relazione alla spesa del personale, atteso che i questionari esprimono anche indirizzi interpretativi idonei ad orientare le modalità di gestione del bilancio da parte degli enti locali (cfr. Sezioni Riunite deliberazione n. 16/CONTR/2011). Qualora, invece, come emerso in sede di confronto all'interno del Gruppo di studio, le assunzioni previste dall'articolo 19, comma 6-quater, non trovino collocazione in alcuna delle due categorie richiamate verrebbe a delinearsi una disciplina assunzionale nuova ed autonoma che regola la fattispecie, con le ulteriori conseguenze in ordine alla modulazione del questionario.

La Sezione, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, è chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione interpretativa: se le assunzioni dei dirigenti degli enti locali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, disciplinate dal riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, siano soggette ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 applicabili a tutte le forme di lavoro flessibile e quindi anche al tempo determinato, oppure siano soggette ai normali vincoli assunzionali cui sono tenuti gli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero, in ultima analisi, se siano soggette ad una disciplina derogatoria e speciale rispetto a quelle sopra richiamate.

CONSIDERATO

A. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEI VINCOLI DI SPESA ED ASSUNZIONALI AI QUALI SONO SOGGETTI GLI ENTI LOCALI.

La Sezione, per inquadrare puntualmente la questione interpretativa sopra accennata, ritiene preliminarmente necessario ricostruire il quadro normativo sui vincoli di spesa ed assunzionali ai quali sono soggetti gli enti locali.

L'attuale disciplina relativa alla gestione del fabbisogno del personale da parte degli enti locali prende le mosse dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs 165/2001 laddove si prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di*

reclutamento del personale". Il reclutamento del personale a sua volta, in relazione alle esigenze contingenti di riduzione della spesa pubblica che hanno caratterizzato le politiche pubbliche degli ultimi anni, ha implicato l'introduzione di sempre più stringenti vincoli finanziari di spesa ed assunzionali: questi ultimi per gli enti locali sono stati ulteriormente differenziati a seconda che si tratti di assunzioni a tempo indeterminato (con ulteriore distinzione tra enti soggetti o meno al Patto di stabilità) o per lavoro flessibile.

Tale distinzione è conseguenza delle modifiche normative introdotte con l'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, di seguito Legge 183/2011). Il duplice intervento del legislatore ha interessato sia la modifica della disposizione di cui all'articolo 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (di seguito d.l. 112/2008) convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, sia l'estensione agli enti locali dei principi contenuti nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (di seguito d.l. 78/2010), convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, relativa ai vincoli alle assunzioni per lavoro flessibile cui sono soggette le pubbliche amministrazioni.

In pratica, si è creato un doppio binario: da un lato i vincoli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato, che rappresentano la forma ordinaria del rapporto di lavoro con la P.A. in virtù dell'articolo 36, del d.lgs 165/2001 secondo il quale *"per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato"*; dall'altro i limiti di spesa introdotti ex novo per le assunzioni relative al lavoro flessibile, che a norma del medesimo articolo 36 possono essere effettuate solo *"per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali"*. Per queste tipologie di assunzioni si sono infatti individuati vincoli assunzionali specifici legati ad una percentuale della relativa spesa riferita ad un determinato esercizio finanziario (2009).

L'esposto quadro normativo, che introduce dunque un sistema dualistico, consegue dunque alla modifica del comma 7, primo periodo, seconda parte dell'articolo 76 del D.L 112/2008, attuata con l'articolo 4, comma 103, della Legge 183/2011, laddove per gli enti soggetti al patto di stabilità l'operatività del vincolo assunzionale del 20% (ora 40% a seguito della modifica introdotta con l'articolo 4 ter, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) della spesa per cessazioni avvenute nell'anno precedente, va ora riferito non a tutte le tipologie di assunzioni ma solo a quelle a tempo indeterminato. Il medesimo articolo 4, comma 102, contestualmente estende, come sopra accennato, la normativa vincolistica per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L 78/2010 anche agli enti locali (soggetti o meno al patto), seppur come normativa di principio (sulla effettiva portata applicativa della disposizione in esame si veda la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di Controllo n. 11/CONTR/2012).

Il sistema dualistico dei vincoli assunzionali sopra delineato trova tuttavia una sua compiuta collocazione nel contesto dei primari limiti finanziari che incidono anche sull'esercizio delle facoltà assunzionali degli enti locali, determinando notevoli ricadute sulla possibilità di attuare il *turn-over* del personale.

Si rammenta, infatti, che gli enti locali tenuti al rispetto del patto di stabilità devono contribuire al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica conseguendo l'obiettivo assegnato (artt. 31 della Legge 183/2011). L'osservanza delle disposizioni che introducono detti vincoli "*che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*" si pone come necessario presupposto per poter esercitare legittimamente le facoltà assunzionali nell'anno successivo (art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008, art. 1, comma 119, lett. c), della legge n. 220/2010 – legge di stabilità per il 2011 -, art. 7, commi 2 e ss. D.lgs 149/2011 e, da ultimo, art. 31, commi 26, 28 e 30 della Legge 183/2011- Legge di stabilità 2012).

A detto vincolo primario, per gli enti soggetti al patto, si accompagna l'osservanza dell'obbligo di riduzione tendenziale della spesa del personale disposto dall'articolo 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito Legge 296/2006), comma da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del d.l. 78/2010, da attuarsi mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con "*azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia*" (art. 1 comma 557 e 557 bis della legge 296/2006). La violazione di detto obbligo di riduzione viene ora sanzionata dal comma 557-ter del medesimo articolo 1, con il divieto di assunzioni nell'esercizio successivo, divieto al quale è soggetto l'ente inadempiente.

Diversamente, per gli enti non tenuti all'osservanza del patto di stabilità (cosiddetti enti minori) il concorso all'obiettivo finanziario di contenimento della spesa del personale è richiesto dall'art. 1, comma 562, prima parte, della richiamata Legge 296/2006, laddove si prevede che "*per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008*" (nuovo anno di riferimento, che sostituisce il 2004, in conseguenza della modifica al comma 562 apportata dall'articolo 4-ter, comma 11, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44).

Oltre ai richiamati limiti relativi all'osservanza del patto ed alla riduzione e mantenimento della spesa del personale, gli enti locali sono soggetti ad ulteriori vincoli che incidono sulla possibilità di soddisfare il proprio fabbisogno di personale mediante assunzioni di nuovi dipendenti.

In tale ambito si deve distinguere tra obblighi e vincoli di carattere generale, in quanto riguardanti tutte le amministrazioni pubbliche e vincoli specifici per gli enti

locali, previsti da varie disposizioni normative: in quest'ultimo caso le norme pongono una netta distinzione tra enti soggetti o meno al patto di stabilità.

Nell'ambito degli obblighi generali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile, si rammentano:

- la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
- la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette);
- l'adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*". Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001.

Vanno poi richiamati i vincoli assunzionali specifici previsti per gli enti locali.

Il primo di detti vincoli che riguarda tutti gli enti locali, soggetti o meno al patto e che incide sulla possibilità di assumere sia con contratti a tempo determinato che per lavoro flessibile, impedisce di poter esperire le procedure di reclutamento o selezione qualora risulti che l'ente abbia un rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Venendo poi ai vincoli differenziati, gli enti soggetti al patto di stabilità che nell'anno precedente abbiano conseguito gli obiettivi previsti, qualora in regola con le procedure che impongono il previo esperimento della mobilità (articolo 6, comma 1 e 30 comma 2 bis, del d.lgs n. 165/2001), possono procedere ad effettuare assunzioni con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti di spesa sopra richiamati e nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 76, comma 7, d.l. n 112/2008, come novellato dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, norma inserita in sede di conversione con legge 26 aprile 2012, n.44 - il precedente limite era pari al 20%): limite quest'ultimo applicabile solo agli enti soggetti al patto di stabilità (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite n. 3 e 4/CONTR/11 e da ultimo n. 11/CONTR/2012).

Qualora il rapporto tra spese del personale e correnti sia pari o inferiore al 35% si prescinde dall'applicazione dell'ulteriore vincolo del 40% delle spese per cessazioni (art. 76, comma 7, d.l. n 112/2008, come novellato dall'art. 1, comma 118, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 - Legge di stabilità 2011), se le assunzioni in questione (a tempo indeterminato) siano finalizzate a consentire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b) della Legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni di polizia locale).

Diversamente, gli enti locali non soggetti al patto di stabilità, possono effettuare assunzioni con contratti a tempo indeterminato previo esperimento delle procedure di mobilità (articolo 6, comma 1 e 30 comma 2 bis, del d.lgs n. 165/2001) o per lavoro flessibile:

- nel rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa del personale al livello di quella dell'anno 2008 (articolo 1, comma 562, primo periodo della Legge 296/2006 nell'attuale formulazione);
- qualora il rapporto tra spese per il personale e spese correnti non sia superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Osservati i vincoli sopra richiamati, le sole assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) complessivamente intervenute nel precedente anno (*turn-over 1/1* - articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 296/2006).

Da ultimo si deve evidenziare come il legislatore con il richiamato art. 4-ter, comma 10, del d.l. 16/2012, ha modificato ulteriormente l'articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008 prevedendo, in relazione all'operatività dei soli vincoli assunzionali sopra richiamati (per il solo tempo indeterminato) dei favorevoli meccanismi di calcolo per agevolare il *turn-over* di dipendenti destinati allo svolgimento di alcune particolari funzioni istituzionali. Detto comma 10, infatti, inserisce, dopo il primo periodo

dell'articolo 76, comma 7 il seguente: *".....ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma"*. Con il medesimo comma 10, viene poi previsto che, qualora venga effettuato il *turn-over* utilizzando, ai sensi del medesimo articolo 76, comma 7 (rapporto tra spesa di personale e corrente pari o inferiore al 35%) la cessazione del precedente rapporto di lavoro di un dipendente che svolga attività di polizia locale, *".... le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale"*.

Venendo poi all'esame delle norme vincolistiche relative al lavoro flessibile, come in precedenza accennato, si rileva che è stata estesa agli enti locali, dall'articolo 9, comma 28 del d.l. 30 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 133/2010, la disciplina già operante per le amministrazioni statali. Con la conseguenza che gli enti locali possono ricorrere alle forme di lavoro flessibile qualora abbiano rispettato i vincoli di spesa ed assunzionali sopra ricordati (rispetto del patto di stabilità interno, e riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente per gli enti soggetti al patto, contenimento della stessa nel limite di quella dell'anno 2008 per gli enti non soggetti al patto, rispetto del rapporto tra spesa del personale e corrente entro il 50%, per entrambe le categorie) ma solo qualora osservino un ulteriore vincolo previsto dalla richiamata disposizione. Infatti, l'art. 9, comma 28, introduce una disciplina specifica che limita la spesa sostenibile per dette tipologie di lavoro, tra le quali si annovera per quello che qui interessa il lavoro a tempo determinato, al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

L'art. 9 in oggetto, infatti, rubricato *"contenimento delle spese in materia di impiego pubblico"*, al comma 28 prevede che: *"a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai*

quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Successivamente all'estensione agli enti locali della richiamata disciplina il legislatore è intervenuto nuovamente con due disposizioni che hanno previsto il rinvio dell'applicazione del vincolo di spesa cui sono soggette le assunzioni flessibili solo per particolari tipologie di dipendenti. Infatti, l'art 1, comma 6-bis del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (così detto Milleproroghe) convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14, prevede che: *"Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013".*

Di recente poi, il richiamato articolo 4-ter del d.l. 16/2012, al comma 10, prevede che al comma 28, dell'articolo 9, dopo il terzo periodo, sia inserito il seguente: *"A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".*

Appare utile evidenziare che le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 (ai cui contenuti si rinvia) sono intervenute a chiarire la portata applicativa di dette disposizioni, mentre la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 29/2012/PAR, ha chiarito che in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007- 2009 l'anno da prendere a riferimento è quello nel quale l'ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la spesa così

determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi. Inoltre, in questa sede e per quello che qui interessa, si deve ulteriormente evidenziare che le Sezioni regionali di controllo hanno pacificamente ritenuto operanti i detti vincoli (50% della spesa sostenuta per incarichi a tempo determinato nell'anno 2009) anche per il conferimento da parte degli enti locali di incarichi dirigenziali con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL (cfr. in tal senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 13 e 36/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 6/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania deliberazione n. 493/2011/PAR).

B. LA QUESTIONE INTERPRETATIVA POSTA ALL'ATTENZIONE DELLA SEZIONE.

La Sezione, delineato il quadro normativo riepilogativo dei vincoli di spesa ed assunzionali ai quali sono soggetti gli enti locali, al fine di poter ricollegare ad una delle delineate discipline la modalità di reclutamento dei dirigenti contemplato nella nuova disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, deve procedere all'esame della portata applicativa di quest'ultima norma quale necessario presupposto logico giuridico per risolvere la questione interpretativa di cui in premessa.

1.0 Preliminarmente occorre ricordare che il comma in questione si colloca all'interno dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 rubricato "*Incarichi di funzioni dirigenziali*", norma quest'ultima destinata a dettare una disciplina generale per l'affidamento degli incarichi dirigenziali da parte delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione del comma 6 quater è tesa, invece, ad individuare il contingente delle posizioni dirigenziali a contratto conferibili da parte degli enti locali ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del TUEL.

Il comma 6-quater, nella formulazione precedente, era stato inserito nel testo del d.lgs. 165/2001 dal comma 1, art. 1, del d.lgs. 1° agosto 2011, n. 141 recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15*".

La disposizione originaria prevedeva: "*Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a*

tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis". Giova evidenziare che sulla portata applicativa di detta disposizione si era pronunciata la Sezione regionale di controllo per il Molise con deliberazione n. 81/2011/PAR nella quale si affermava che nelle more dell'emanazione del decreto finalizzato a determinare quali saranno gli enti collocati nella classe di massima virtuosità "rimane consentito procedere al conferimento di incarichi ex art. 110 comma 1 comma TUEL nei limiti di quanto previsto dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nn. 12 e 13/CONTR".

2.0 Il legislatore, di recente, con il d.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, all'articolo 4-ter, comma 13 (inserito in sede di conversione), ha riscritto il comma 6-quater in questione.

La nuova formulazione prevede: "Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma".

La riformulata disposizione pone problemi di riconduzione alle discipline prima richiamate (assunzioni a tempo indeterminato o per lavoro flessibile e quindi anche i contratti a tempo determinato) del conferimento di incarichi a dirigenti a contratto contemplati nell'articolo 110, comma 1 del TUEL.

Detta ultima norma prevede, infatti, che: "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi

restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”, con ciò individuando quale modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro, nello stesso contemplati, i contratti a tempo determinato. Peraltro, questa Corte prima dell’introduzione della disposizione di cui al comma 6-quater oggetto della presente deliberazione, si era già occupata delle problematiche sorte dalla presunta antinomia tra la disposizione di cui all’articolo 110, comma 1 del TUEL ed il comma 6 dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001: questione risolta con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 12, 13 e 14/CONTR/2011 rese in sede di monofilachia. In quella sede le Sezioni Riunite avevano affermato tra l’altro che: “il tenore letterale dell’art. 110, comma 1 – la cui disciplina (che demanda allo statuto dell’ente la possibilità di coprire, con contratti a tempo determinato, i posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, sia di qualifica dirigenziali che di alta specializzazione) non appare completamente sovrapponibile a quella contenuta nell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 - esclude, in primo luogo, la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di abrogazione tacita di tale disposizione ad opera della norma intervenuta successivamente”.

3.0 Prima di affrontare la presente questione interpretativa la Sezione ritiene necessario procedere ad una attenta lettura del riscritto art. 19, comma 6-quater che consenta di evidenziarne le modalità applicative.

Il comma in oggetto nei primi due periodi prevede che:

- *“Il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato”*(primo periodo);
- *“Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato”* (secondo periodo).

Le richiamate disposizioni pongono, dunque, un limite di carattere strutturale in relazione al numero massimo di incarichi dirigenziali (contingente), con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del TUEL: limite che non può superare il 10% della dotazione organica dei dirigenti a tempo indeterminato per gli enti con più di 100.000 abitanti ed il 20% di detta dotazione, per gli enti con 100 mila o meno abitanti. Parrebbe superato, quindi, dal dato testuale il dubbio se la disposizione sia applicabile anche alla categoria delle alte specializzazioni contemplata nello stesso primo comma dell’articolo 110 del TUEL: la nuova formulazione del comma 6-quater lascia, dunque, intendere che il vincolo numerico legato alla percentuale della dotazione organica riguardi solo le posizioni dirigenziali.

Il terzo periodo del comma in questione introduce una sorta di "deroga" circa le modalità di quantificazione (a regime e sopra richiamate) del numero degli incarichi dirigenziali conferibili (contingente) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. laddove prevede per gli enti che hanno tra i 100.000 e i 250.000 abitanti di poter incrementare i posti da assegnare in base ai predetti periodi, di un ulteriore 3%. Recita infatti la disposizione che: *"per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato"*. Quindi, l'ente individuato dalla norma (tra quelli che hanno tra i 100.000 e i 250.000 abitanti), oltre al numero delle posizioni dirigenziali conferibili in base al 10% della relativa dotazione organica a tempo indeterminato, può conferirne un numero pari a quello conseguente all'applicazione dell'ulteriore 3% sempre calcolato sulla dotazione organica del personale dirigenziale a tempo indeterminato. In tal caso, tuttavia, tale possibilità di utilizzo della percentuale ulteriore incide sulle *"ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato"*.

Per l'applicazione del disposto relativo ai primi tre periodi, in base alle previsioni del quarto periodo del comma in questione, opera il meccanismo della riconduzione all'unità del valore inferiore previsto dal comma 6-bis dello stesso articolo 19. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che: *"Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque"*.

Continuando nell'esame, rileva come al quinto periodo si introduce una norma derogatoria e temporanea che opera solo per i rinnovi degli incarichi dirigenziali a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2012. Si prevede, infatti, che per detti contratti *"in via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012"*. Anche in questa ipotesi e solo per gli incarichi in scadenza nell'anno in corso, il legislatore rende possibile derogare ai limiti fissati nei primi due periodi del comma in questione *"a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato"* complessive dell'ente. Attingendo quindi da queste ultime, e con ciò rendendole indisponibili, è possibile rinnovare gli incarichi dirigenziali a contratto ex 110, comma 1 del TUEL in scadenza entro il 31 dicembre 2012 anche oltre il limite strutturale fissato dai primi due periodi del comma 6-quater. In tal caso, tuttavia, il

rinnovo è ammesso una sola volta avendo la disposizione carattere transitorio e derogatorio.

Il sesto ed ultimo periodo del comma 6-quater, laddove prevede che: *“contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma”*, si pone quale norma di chiusura nel momento in cui impone agli enti locali di tenere in debita evidenza, a regime, negli strumenti di programmazione (ed in particolare di quelli riguardanti la spesa di personale) il *“rispetto delle percentuali”* previste.

4.0 In relazione alle modalità applicative della disposizione sopra evidenziate sono emerse in sede collegiale varie tesi interpretative circa la riconduzione degli incarichi conferibili in base al comma 6 -quater ai differenziati regimi vincolistici descritti nella Sezione A della presente deliberazione che di seguito possono sintetizzarsi.

4.1. Una prima tesi, tende a ritenere che la disposizione si preoccupa solo di introdurre un mero parametro di individuazione del numero di incarichi dirigenziali conferibili (contingente) ai sensi dell'articolo 110 del TUEL. e, quindi, che l'ente conferente, per l'esercizio della relativa facoltà assunzionale, debba osservare, oltre ai richiamati vincoli generali (rispetto del patto, riduzione o contenimento della spesa del personale e osservanza della percentuale del rapporto tra spesa del personale e corrente), anche il vincolo posto dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Ciò, in quanto gli incarichi ex art. 110, comma 1, vengono conferiti mediante contratti a tempo determinato, categoria, quest'ultima che è annoverata tra quelle contemplate nel primo periodo del richiamato art. 9, comma 28.

Detta conclusione troverebbe conferma anche nelle consolidate posizioni interpretative sin qui assunte dalla Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (richiamate in precedenza) che hanno pacificamente ricondotto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del TUEL nell'ambito del vincolo di spesa imposto dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Si deve evidenziare che l'introduzione da parte del legislatore di detto vincolo stringente (50% delle risorse impegnate nell'anno 2009) ha determinato notevoli effetti riduttivi sulla capacità da parte degli enti locali di rinnovare contratti a tempo determinato o stipularne dei nuovi destinati a sopperire a momentanee carenze di personale in dotazione organica, anche al fine di assicurare funzioni istituzionali talvolta essenziali (asili nido, polizia municipale stagionale ecc.).

Tuttavia tale limitazione, ove continuasse ad operare nei confronti dei quei contratti conferiti ai sensi dell'articolo 110, comma 1, attualmente in scadenza, ne renderebbe assai difficile il rinnovo. Proprio in relazione alle richiamate difficoltà lamentate dagli enti locali sembra porsi la nuova disposizione di cui al comma 6-quater. Pertanto, la posizione interpretativa sopra richiamata sarebbe superata proprio dalla formulazione del riscritto comma 6-quater le cui disposizioni sono indirizzate a consentire agli enti locali di superare il vincolo stringente di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

La presunta antinomia tra le due norme relativamente ai vincoli assunzionali del personale dirigenziale a contratto, si risolverebbe dunque applicando il criterio della specialità.

4.2. Una seconda tesi, tende invece a ritenere applicabili anche per detti incarichi i vincoli assunzionali previsti per i contratti a tempo indeterminato dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, nell'attuale formulazione (assunzioni nei limiti del 40% della spesa per cessazioni intervenute nel precedente esercizio). Detta interpretazione trae spunto dal riferimento, contenuto nel terzo e quarto periodo del riscritto comma 6-quater, alle "ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato" al fine di poter utilizzare la percentuale aggiuntiva di incarichi conferibili.

L'effetto di tale orientamento ermeneutico, in pratica, consisterebbe in un ulteriore inasprimento della limitazione al ricorso agli incarichi dirigenziali di cui trattasi, derivante dalla contestuale operatività dei vincoli, che non appare giustificato considerata la similitudine delle limitazioni imposte agli enti locali. Inoltre, si rileva come l'accostamento figurativo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato che emerge dalla disposizione, contrasta con la limitatezza temporale tipica della natura degli incarichi in parola.

4.3. Vi è poi una terza tesi che ritiene che con la disposizione di cui al comma 6-quater gli incarichi dirigenziali attribuiti ex art. 110, comma 1, sarebbero parzialmente sottratti ai regimi vincolistici sopra delineati per essere regolati in modo specifico e differenziato.

4.3.1. Tale conclusione trarrebbe origine innanzi tutto dal dato normativo. Il legislatore qualora avesse ritenuto applicabile anche agli incarichi in questione il vincolo percentuale previsto per il lavoro flessibile non si sarebbe indotto a delineare un ulteriore limite essendo già sufficientemente stringente quello esistente.

La finalità, diversamente, è quella di incrementare le facoltà assunzionali dell'ente per la categoria di dipendenti in questione, soprattutto in prossimità delle scadenze delle cariche elettive alle quali si ricollega la cessazione di parte di detti incarichi.

Ove il legislatore avesse voluto serrare oltremodo i vincoli avrebbe potuto utilizzare una clausola di salvaguardia della norma già vigente che li imponeva, utilizzando espressioni del tipo "fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010".

4.3.2. La tesi della parziale autonomia del vincolo assunzionale in oggetto, trarrebbe poi un positivo riscontro dall'interpretazione letterale della disposizione in esame che fa emergere il chiaro intento di sottoporre il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110, comma 1, ai soli vincoli di spesa ed assunzionali ai quali è soggetto l'ente per il tempo indeterminato. Ciò, al fine di svincolare l'amministrazione territoriale da ulteriori restrizioni assunzionali riservate a determinate

categorie di personale, occupandosi quindi di bilanciare gli effetti occupazionali conseguenti alla disciplina di contenimento degli incarichi dirigenziali a contratto con quella per il lavoro a tempo indeterminato e non anche con quella che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile. In particolare si perviene a detta conclusione:

a) dalla lettura, in combinato disposto, delle previsioni dei primi due periodi del comma 6-quater in relazione alla disposizione parzialmente derogatoria di cui al terzo periodo. La previsione del terzo periodo di un aumento della percentuale sulla quale commisurare il numero degli incarichi conferibili (che incide, consumandole, sulle ordinarie facoltà assunzionali) lascia intendere che gli incarichi attribuibili in base ai primi due periodi (10% ed al 20% della dotazione organica dirigenziale), non siano soggetti alle *"ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato"*;

b) dalla lettura, in combinato disposto, delle previsioni dei primi due periodi del comma 6-quater in relazione alla disposizione transitoria e derogatoria di cui al quinto periodo. La previsione del quinto periodo concede infatti agli enti la possibilità, seppur in via transitoria, di procedere ad un solo rinnovo degli *"incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012"*, previa adozione di un *"provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti"*, anche superando i limiti percentuali dei primi due periodi. Ma detta possibilità, può avvenire solo *"a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato"* con ciò consumando tali ordinarie facoltà assunzionali, solo per l'anno 2012 in questo caso, in relazione alla scelta di utilizzarle per le altre forme di reclutamento di personale;

c) dalla previsione contenuta nel sesto periodo del comma 6-quater di tenere in debita evidenza, negli atti di programmazione, il rispetto, a regime, delle percentuali previste nella disposizione. Appare evidente che la previsione delle ricadute in termini di spesa del personale della scelta di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del TUEL in relazione alle nuove percentuali individuate dal comma 6-quater, va attentamente valutata e programmata in quanto la stessa scelta, incrementando la spesa del personale, determina ricadute finanziarie sul bilancio dell'ente per tutto il periodo di durata del contratto.

4.3.3 In relazione a questa ultima tesi si deve rilevare, in primo luogo, che il regime assunzionale speciale che il legislatore prevede nel riscritto comma 6-quater, in relazione al dato testuale che emerge dalla lettura della disposizione è riferibile solo alle assunzioni, effettuate ex art. 110, del TUEL, che riguardano i dirigenti. Con la conseguenza che le percentuali assunzionali individuate nei primi due periodi, nonché la parziale deroga di cui al terzo periodo e la norma transitoria e derogatoria del quinto

periodo del medesimo comma, non operano nei confronti dell'altra tipologia di soggetti contemplati dallo stesso articolo 110, primo comma, ovverosia le alte specializzazioni.

4.3.4. In secondo luogo, si rileva che la possibilità riconosciuta agli enti locali dal comma 6-quater di conferire ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del TUEL, incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, non superando il 10% (enti con più di 100.000 abitanti e fino a 250.000) o il 20% (enti fino a 100.000 abitanti) della dotazione organica dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato, è comunque soggetta ai seguenti vincoli di spesa ed assunzionali ai quali è tenuto l'ente che esercita la relativa facoltà assunzionale:

- rispetto del patto di stabilità (se tenuto);
- riduzione o contenimento della spesa del personale;
- contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50).

5.0. La Sezione, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni sui limiti di spesa ed assunzionali sintetizzate nel precedente punto, in relazione alle illustrate tesi interpretative, ritiene di aderire a quella da ultimo richiamata che assegna alle disposizioni di cui ai primi due periodi del riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, una parziale autonomia. Dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nonché al vincolo assunzionale, già previsto dall'art. 76, comma 7, primo periodo, seconda parte (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente). Il Collegio, di converso, ritiene che non si sottraggono a detto ultimo vincolo gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6-quater relativa all'utilizzo dell'ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l'anno 2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma 6-quater.

P.Q.M.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in relazione alla questione esaminata, pronunciandosi, enuncia i seguenti principi di diritto:

la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente.

Da ciò consegue che:

1. gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell'articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;

2. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;

3. gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:

- rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;
 - riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all'anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori);
 - contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);
- 4.** gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6-quater relativa all'utilizzo dell'ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l'anno 2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma, non sono soggetti al vincolo finanziario di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ma, restano comunque soggetti al vincolo assunzionale di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, del d.l. 112/2008) (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente).

Così deliberato nell'adunanza del 12 giugno 2012.

I Relatori

F.to Mario Giulio Cesare Sancetta

Il Presidente

F.to Luigi Giampaolino

F.to Giampiero Pizziconi

Depositata in Segreteria il 11 luglio 2012

Il Dirigente

F.to Dott. Romeo Francesco Recchia